



OGGETTO: art. 13 legge 394/91 e s.m.i, Legge regionale n. 11/1996 e s.m.e i.- Procedure autorizzative per le richieste di utilizzazioni boschive - CIRCOLARE.

Premessa.

La disciplina dei tagli boschivi in Regione Campania si rinviene nella Legge regionale n.11/1996 (ss.mm.ii.) che stabilisce:

1. la competenza dell'Amministrazione Provinciale e delle Comunità Montane per quanto attiene al rilascio delle autorizzazione alle utilizzazioni boschive;
2. la competenza dei Comuni per quanto attiene alla predisposizione dei Piani di Assestamento Forestale (P.A.F.);

La menzionata Legge regionale, all'Art.22 dell'Allegato B, stabilisce, altresì, che "per i boschi di alto fusto, ricadenti in Aree Protette, ex Legge n. 394 del 1991, si applica la seguente normativa:

- a) i Piani di assestamento forestale prima di essere approvati dalla Giunta regionale dovranno acquisire il parere favorevole degli Organi istituzionali preposti alla gestione;
- b) i progetti di taglio, non regolati da un Piano di Assestamento forestale, devono conseguire analogo parere favorevole prima del rilascio dell'autorizzazione".

Come si può agevolmente notare, la normativa regionale riferisce della necessità del parere di questo Ente, relativamente ai boschi di alto fusto, in riferimento ai Piani di Assestamento Forestali (P.A.F.) ed ai progetti di taglio non regolati da P.A.F..

Tuttavia la competenza regionale in materia di boschi e foreste, limitata comunque alla sola funzione economica – produttiva, incontra un limite invalicabile nella legislazione statale di tutela dell'ambiente come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 105/2008.

Infatti nell'interpretazione della Corte Costituzionale l'ambiente è bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti; l'ambiente costituisce un "sistema", da considerare nel suo aspetto dinamico, e non soltanto da un punto di vista statico e astratto.

Come chiarito in sent. 378/2007, la potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stata affidata dall'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. in via esclusiva allo Stato. Ne consegue, nell'interpretazione della Corte, che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto "il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto" (Corte Cost. Sent. 378/2007).

Accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, comunque giuridicamente tutelati.

In particolare, secondo la Corte, rispetto ai boschi e le foreste vanno enucleati due distinti beni giuridici: un bene giuridico ambientale, in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, per il



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



quale sussiste competenza legislativa esclusiva dello Stato; un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso, rispetto al quale sussiste competenza legislativa concorrente.

Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore "primario" ed "assoluto" nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare, nell'interpretazione della Corte, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza, sicché "queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato" (Corte Cost. sent. 378/2007) .

Nel territorio dell'Ente Parco, la normativa in materia ambientale, di esclusiva competenza statale non derogabile dalla normativa regionale, è contenuta nella legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge Quadro sulle Aree Protette.

In particolare, la Legge n.394/1991 prevede, agli articoli 12 e 13:

....omissis...

#### 12. Piano per il parco.

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano",

....omissis...

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, ...omissis...;

c) aree di protezione ...omissis...;

d) aree di promozione economica e sociale ...omissis...;

...omissis...

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

....omissis....

#### 13. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano. ....omissis...@

Il dettato del menzionato articolo 13 ("il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco") impone il



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217

www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it

C.F. 93007990653



Nulla Osta di questo Ente per qualsiasi intervento e, nello specifico, per gli interventi di taglio che interessano i boschi di qualsiasi natura, da sottoporre all'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale e delle Comunità Montane.

Sulla base delle precedenti considerazioni ed al fine di armonizzare le complesse procedure autorizzative per le richieste di utilizzazioni boschive, si precisa quanto di seguito riportato in merito all'iter amministrativo da seguire.

- ✓ Tutte le istanze di utilizzazioni boschive di cui all'art. 17, comma 1 e 1 bis della Legge Regionale n. 11/96 e s.m.i., da parte di singoli cittadini, Enti pubblici e o privati devono essere presentate agli Enti delegati (Comunità Montane o Amministrazione provinciale) via PEC o in triplice copia cartacea, utilizzando la modulistica ufficiale della Regione Campania ("Allegato E" alla Deliberazione n. 2005 del 30.11.2006), integrata del necessario recapito telefonico del richiedente;
- ✓ L'Ente delegato, entro giorni 5 dalla ricezione, trasmette l'istanza via PEC all'Ente Parco e al C.T.A. o copia cartacea della stessa all'Ente Parco ed al Comando Stazione Forestale del C.T.A. competente per territorio;
- ✓ L'Ente Parco rilascia nulla osta o diniego, sulla base della vigente normativa in materia e secondo le modalità dettagliate nella "Tabella 1", previa acquisizione di apposita scheda informativa redatta dal C.T.A. del C.F.S.;
- ✓ Per le comunicazioni di taglio di boschi cedui inferiori a 2 ettari di superficie cadente al taglio ricadenti in zona C1-C2 e D del Piano del Parco, il nulla osta del parco si dà per acquisito in caso di silenzio dell'Ente stesso decorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza agli Enti delegati;
- ✓ emanazione del provvedimento finale da parte dell'Ente delegato a seguito di rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nello stesso; ovvero formazione tacita del titolo abilitativo in caso di cedui di superficie cadente al taglio inferiori a 2 Ha in caso di silenzio dell'Ente Parco nei termini sopra citati;
- ✓ Le richieste relative al prelievo di legna da ardere per uso familiare fino a q.li 100 da effettuarsi in boschi maturi al taglio, governati a ceduo o alto fusto, devono essere presentate al Comando Stazione Forestale del C.T.A. competente per territorio.

Dette procedure sono esemplificate nella "tabella 1", allegata e parte integrante della presente circolare.

Il direttore  
Ing. Angelo De Vita



**Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni**

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217  
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it  
C.F. 93007990653